

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

261^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione:
GOVERNO		
Variazioni nella composizione	3	«Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali» (1760) (<i>Relazione orale</i>)
DISEGNI DI LEGGE		
Approvazione di questione sospensiva:		Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali»:
«Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti» (1744):		
PRESIDENTE	4	CASOLI (PSI), relatore
PATRIARCA (DC)	4	BATTELLO (PCI)
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1760:		Di LEMBO (DC)
PRESIDENTE	4	ACONE (PSI)
CASOLI (PSI)	4	

261ª SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1989

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia	Pag. 18
CORRENTI (PCI)	25
VENTRE (DC)	25
ONORATO (Sin. Ind.)	28
* MISSERVILLE (MSI-DN)	29
MAZZOLA (DC)	31
FASSINO (Misto-PLI)	32

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	33
Assegnazione	34
Nuova assegnazione	35
Presentazione di relazioni	35

COMMISSIONI PERMANENTI

Approvazione di documenti	36
---------------------------------	----

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione	Pag. 37
Deferimento	37

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme	37
----------------------------------	----

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici	37
Trasmissione di documenti	38

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	39
Trasmissione di ordinanze	40

PETIZIONI

Annunzio	40
----------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Benassi, Bo, Bonalumi, Coco, Cortese, Donato, Evangelisti, Lauria, Leone, Micolini, Pavan, Pollini, Pulli, Salvi, Santini, Tornati, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Beorchia, Berlanda, Brina, Candioto, Carli, Colombo, De Cinque, Leonardi, Pizzol, Triglia e Ruffino, nella Repubblica federale tedesca, per attività della 6^a Commissione permanente; Mezzapesa, in Norvegia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Boffa, Cappuzzo, Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi, Poli, Rumor, in Turchia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Agnelli Arduino, in Cecoslovacchia, per attività dell'Unione interparlamentare.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta la seguente lettera dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Roma 26 maggio 1989

All'Onorevole Presidente
del Senato della Repubblica
R O M A

Informo la Signoria Vostra che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha conferito al Ministro senza portafoglio prof. Antonio Ruberti l'incarico di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *ad interim*.

F.to Ciriaco De Mita»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 1744

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a nome dell'8^a Commissione, il senatore Patriarca, in relazione al disegno di legge n. 1744, recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164, recante misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti», iscritto al secondo punto all'ordine del giorno odierno.

PATRIARCA. Onorevole Presidente, a nome dell'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, vorrei chiedere all'Assemblea di approvare una sospensiva per il disegno di legge n. 1744. La Commissione all'unanimità mi ha dato mandato ieri sera di formulare tale richiesta in Assemblea, avendo l'esigenza di operare un approfondimento su alcuni dati relativi ai soggetti che dovranno beneficiare dei provvedimenti di cui al presente disegno di legge.

Pertanto, chiedo formalmente la sospensione della discussione del provvedimento e il suo rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno sentito, è stata formulata una proposta di sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1744, la cui discussione potrà essere ripresa in Aula nella prossima settimana.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1760

CASOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. A nome della 2^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Casoli si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali» (1760), (Relazione orale)

Approvazione con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989,

n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, intendo fare una breve introduzione chiarificatrice dell'intervento governativo svolto con il decreto-legge in esame di cui si chiede la conversione.

La legge 1° febbraio 1989, n. 30, come è noto, ha soppresso i mandamenti e li ha trasformati in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura circondariale che ha competenza territoriale sull'intero circondario. Le sezioni distaccate non costituiscono uffici giudiziari a sé stanti, dotati di competenza in senso proprio, nè hanno autonomia istituzionale, ma rappresentano dimensioni organizzative decentrate ove si rende il servizio di giustizia nei singoli bacini di utenza compresi nel circondario ed ove, in base a criteri tabellari stabiliti all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della repubblica su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati della pretura sono designati a svolgere le funzioni giudiziarie.

I bacini di utenza corrispondenti a ciascuna sezione distaccata sono determinati attraverso l'individuazione di gruppi di comuni secondo la tabella B allegata alla legge.

Malgrado l'apparente chiarezza della legge e l'altrettanto chiaro riferimento ai principi cui si era ispirata in materia di competenza e in materia di concetto di giudice naturale, sono state concretamente sollevate questioni interpretative particolarmente elaborate e complesse circa la trattazione degli affari in relazione agli ambiti territoriali delle sedi circoscrizionali e delle sezioni distaccate. Queste difficoltà (alle quali ha dato un valido contributo l'atteggiamento assunto dal Consiglio superiore della magistratura con una prima circolare orientativa, successivamente modificata anche a seguito delle osservazioni fatte dal Ministro di grazia e giustizia) si sono tradotte in disparità di applicazione, tanto che gli stessi gruppi di materie in alcuni distretti sono stati trattati presso la sede circondariale, mentre in altri sono stati trattati nelle sezioni distaccate secondo i rispettivi ambiti territoriali.

Questa situazione era, a mio avviso, evitabile ove fosse stato fatto un buon governo dei principi consolidati in materia di competenza, di distribuzione interna degli affari, come momento meramente organizzatorio, del concetto del giudice naturale, inteso come istituzione funzionalmente predeterminata sulla base di criteri oggettivi e non come persona fisica, per garantire l'imparzialità della quale esistono altri istituti quali l'astensione e la ricsuazione. Questa situazione anomala ha determinato gravi disagi e perplessità negli operatori e nella classe forense, con la pericolosa prospettiva di un contenzioso che rischia di vanificare, all'insegna della diffimità e della incertezza, un'opportuna e necessaria riforma.

Il Governo ha quindi ritenuto necessario ed urgente prevenire il dilatarsi degli inconvenienti già verificatisi intervenendo con decreto-legge per dettare l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 30 del 1º febbraio 1989.

Sul testo ha espresso parere favorevole la Commissione affari costituzionali, facendo peraltro alcune osservazioni. Tali osservazioni si sostanziano nei seguenti punti: con riferimento alle controversie individuali di lavoro, si rappresentava la necessità di sopprimere il foro delle controversie in tema di previdenza e di assistenza; questa competenza è funzionalmente demandata *ex* articolo 444 del vigente codice di procedura civile alle preture diventate circondariali. Conseguentemente si proponeva di sopprimere dal testo interpretativo queste espressioni affinché non si creasse una modifica anche dell'articolo 444 del codice di procedura civile.

Dico subito che questa osservazione è stata fatta propria dal Governo con apposito emendamento, che la Commissione ha accolto, tendente appunto a sopprimere dal testo la parte concernente la competenza relativa alle questioni in tema di previdenza e di assistenza.

La seconda osservazione fatta dalla Commissione concerne la necessità di assicurare la non perenzione degli atti precedentemente compiuti in difformità dalle disposizioni interpretative mantenute nel decreto-legge. Inoltre la stessa 1ª Commissione proponeva di introdurre norme interpretative che chiarissero i criteri di applicazione della legge n. 30 del 1989 in relazione alla peculiare disciplina catastale delle province di Gorizia, Udine, eccetera (la cosiddetta competenza giurisdizionale in materia tavolare). Su questo punto era stato presentato un emendamento che poi è stato ritirato dal presentatore; tuttavia la consapevolezza che si trattasse di una aggiunta utile e necessaria ha indotto la Commissione ad approvare un ordine del giorno, presentato dai colleghi Battello e Correnti e accolto dal Governo, nel quale si propone come raccomandazione l'aspetto che ho poc'anzi ricordato.

Il Ministro di grazia e giustizia ha altresì espresso parere favorevole su un emendamento presentato dalla Commissione al comma 2 dell'articolo 1, rendendosi conto che, laddove fosse insorta una contestazione circa l'applicazione dei criteri stabiliti al comma 1, si sarebbe dovuto comunque risolvere la questione. Pertanto si è ribadito nell'emendamento 1.2 un principio, che peraltro ritenevo già acquisito nel nostro ordinamento, stabilendo che «Il pretore, se alla prima udienza rileva o viene eccepita, sotto pena di decadenza, la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, decide seduta stante con ordinanza non impugnabile». Dato l'intervento interpretativo autentico, forse è opportuno ripetere questa disposizione, già contemplata – ripeto – nel vigente ordinamento giudiziario (in particolare dalla legge del 1923).

La Commissione ha proposto altresì di aggiungere alla fine dell'articolo 1 un terzo comma, finalizzato alla creazione di una specie di regime transitorio, in modo che non vengano vanificati gli atti già compiuti in violazione dei criteri stabiliti dalla nuova legge interpretativa. Detto comma stabilisce: «Restano fermi gli effetti degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati, nel periodo compreso tra il 1º maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1». Si è ritenuto opportuno introdurre tale norma allo scopo di non vanificare l'efficacia degli atti compiuti in questa fase di carenza di interpretazione autentica e nella consapevolezza che

in sede di interpretazione autentica non si può stabilire una normativa avente efficacia retroattiva. L'interpretazione autentica opera *ex nunc* e quindi per il periodo intermedio è stato necessario introdurre una norma di salvaguardia.

Varie questioni sono state ulteriormente proposte in sede di dibattito in Commissione, anche in riferimento ad un'altra raccomandazione fatta dalla 1^a Commissione, la quale aveva rappresentato l'opportunità di ridefinire gli ambiti territoriali delle preture di Caserta e di Santa Maria Capua Vetere. Va precisato che la provincia di Caserta, cui fa riferimento la legge n. 30 del 1989, è l'unica provincia a non essere sede di tribunale e quindi è l'unica provincia contemplata dalla legge che viene assunta come sede di pretura circondariale, pur non essendo sede di tribunale. Ebbene, nella previsione e nelle tabelle allegate alla legge la pretura circondariale di Caserta viene a riprodurre la circoscrizione territoriale corrispondente al precedente mandamento, appena 4 comuni. Si era osservato invece che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere conteneva e contiene circa 98 comuni. Esiste quindi una palese sproporzione territoriale tra la pretura circondariale di Caserta e quella di Santa Maria Capua Vetere, sproporzione che era auspicabile venisse corretta mediante l'attribuzione alla pretura circondariale di Caserta di altri 4 comuni, se non erro, che, tra l'altro, territorialmente sono più vicini a Caserta che non a Santa Maria Capua Vetere.

Su questa osservazione della 1^a Commissione è stato proposto un emendamento dal senatore Ventre (se non erro) e il Presidente della nostra Commissione, pur recependo la sostanziale fondatezza della richiesta nel merito, che del resto ha costituito oggetto anche di un apposito disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, ha tuttavia ritenuto inammissibile detto emendamento poichè, trovandoci in sede di conversione di un decreto-legge meramente interpretativo di un articolo di legge, l'introduzione della modifica proposta avrebbe dilatato la materia specificatamente contemplata dal decreto-legge in esame. L'emendamento è stato dunque ritenuto inammissibile perchè la materia da esso proposta sarebbe estranea al tema di cui dobbiamo occuparci in sede di conversione.

Sono queste, in sostanza, le conclusioni alle quali siamo pervenuti. Aggiungo che nel dibattito sono state sollevate molte questioni anche pregevoli dal punto di vista formale e scientifico. Pertanto raccomando al Parlamento l'approvazione del testo, così come risulta licenziato dalla Commissione, recependosi quindi gli emendamenti del Governo e l'ulteriore emendamento che la stessa Commissione ha proposto. Raccomando inoltre che si prenda atto dell'ordine del giorno relativo al diritto tavolo e che non venga ulteriormente dilatata la materia con discussioni pure estremamente pregevoli dal punto di vista scientifico e formale, come dicevo. Noi però dobbiamo legiferare soprattutto per rendere operativa ed attuabile una norma senza stemperarne l'efficacia in una serie di distinguo che non voglio certo definire bizantini, ma che, pur essendo pregevoli, appesantiscono l'*iter* di una legge, come concretamente si è verificato. Anche qui esprimo una mia opinione personale, ma forse non ci sarebbe stato bisogno di una interpretazione autentica se solo si fosse fatto un buon governo dei principi in materia di competenza e di giudice naturale che sono ormai recepiti pacificamente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, oltre che dal comune buon senso. Raccomando quindi l'approvazione del disegno di legge di conversione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Questo decreto-legge di interpretazione del combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 5 della legge n. 30 nasce dalla formulazione stessa della menzionata legge n. 30 del 1° febbraio scorso, in ordine alla quale il nostro Gruppo aveva assunto un atteggiamento decisamente critico con un conclusivo voto negativo. È ben vero che la legge n. 30 nasceva come adempimento dovuto dalla circostanza che nel nuovo codice di procedura penale è stata introdotta una norma costitutiva della procura della Repubblica circondariale e che conseguentemente doveva nascere la pretura circondariale, il che poneva in gioco il rapporto tra preture circondariali e preture mandamentali. È vero infatti che la legge n. 30 trasformava le preture mandamentali in sezioni distaccate della neocostituita pretura circondariale e fin qui tutto si muove all'interno di un adempimento correlato all'appena introdotto articolo 550 del nuovo codice di procedura penale. Il problema però nasce dal modo stesso in cui era stata formulata la legge n. 30, specificatamente dal primo comma dell'articolo 5. In esso infatti è previsto che il Ministero di grazia e giustizia può presidiare con personale di cancelleria e segreteria alcune delle sezioni distaccate; nasceva quindi un problema di rapporto tra pretura circondariale e sezioni distaccate considerato che non tutte le sezioni distaccate sarebbero state munite di presidio, ma solo alcune di esse. Era evidente che gli affari potevano essere trattati, dal punto di vista sia civile che penale, solo in quelle preture dove c'era presidio. Era altrettanto evidente che occorreva un momento di concentrazione tra poteri del Ministro di grazia e giustizia relativi al presidio, con personale di cancelleria e segreteria, delle sezioni distaccate e poteri del Consiglio superiore della magistratura relativi all'assegnazione, rispettivamente, e designazione con magistrati di tali sezioni distaccate.

Tutto questo complesso di problemi non era stato nè affrontato nè risolto dalla legge n. 30, ma era stato affidato a quel verbo «può» che è presente nel primo comma dell'articolo 5. Su questa particella verbale si è inserito tutto il dibattito applicativo della legge n. 30 e non poteva che essere un'applicazione generatrice e foriera di dibattiti, controversie, *querelles*. Infatti mancava nell'articolo 5, primo comma, uno strumento univoco e chiaro di concertazione tra i due poteri, quello del Ministro di grazia e giustizia e quello del Consiglio superiore della magistratura; mancava un criterio di soluzione dei rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate. Si è verificato ciò che noi nel dibattito sulla legge n. 30 avevamo puntualmente previsto. I rapporti tra sezioni distaccate e preture circondariali sono stati risolti in modo difforme dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro di grazia e giustizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Non solo c'è stata parallela difforme interpretazione, ma per il dettato stesso delle cose ad un certo momento c'è stato un tentativo di soluzione di questa difforme interpretazione, tentativo che, non essendo prevista nella legge una norma procedimentale che imponesse o comunque prevedesse concertazione, momento di coordinamento e di collegamento, è rimasto affidato al mero prevalere della forza politica di una o di altra interpretazione. È evidente che questo tipo di dibattito era squilibrato e vieppiù si è squilibrato, posto che da un lato si muoveva un potere politico (il Ministro di grazia e giustizia,

politicamente responsabile di fronte al Parlamento), dall'altro si muoveva un organo di rilevanza costituzionale non direttamente responsabile di fronte al Parlamento (mi riferisco al Consiglio superiore della magistratura).

Oggi con questo decreto-legge di interpretazione autentica, la cui urgenza riconosciamo, tant'è vero che in Commissione affari costituzionali tutti hanno votato per l'urgenza, ma non giustificiamo, posto che era largamente previsto ciò che poi in effetti è accaduto, si pretende di risolvere questo insieme di delicati problemi. Alle spalle di tali problemi sta una *querelle* tra Ministero di grazia e giustizia e Consiglio superiore della magistratura contrassegnata da una serie di atti formalmente consegnati ormai al dibattito istituzionale. C'è stata una prima circolare applicativa del Consiglio superiore della magistratura, in data 10 marzo 1989, seguita da una lettera del Ministro al Consiglio superiore della magistratura di rispettoso dissenso in data 31 marzo 1989, seguita da un'altra lettera del Ministero di grazia e giustizia al Consiglio superiore della magistratura in cui si indicava l'elenco delle sezioni distaccate che si intendeva presidiare; attraverso questo strumento informale, o relativamente formale, si pretendeva di risolvere quella concertazione che invece avevamo previsto di risolvere con strumenti formali nell'ambito della legge n. 30. Dopo di che c'è stata una circolare del Ministero di grazia e giustizia del 21 aprile e quindi una seconda circolare del Consiglio superiore della magistratura in data 28 aprile parzialmente correttiva della prima; il tutto in un quadro di crescente attenzione, da parte delle forze politiche, sociali e culturali, ad un insieme di problemi che in qualche modo toccava il modo di amministrare la giustizia nelle periferie del nostro paese, nelle preture e nelle sezioni distaccate delle preture.

Ora, tutto ciò non sarebbe avvenuto se, al momento di discutere ed approvare la legge n. 30 del 1º febbraio, si fosse affrontato con chiarezza di intenti e con prospettive limpide questo insieme di problemi. In quella occasione abbiamo visto respinto un emendamento che aveva l'ambizione di affrontare questo insieme di problemi. La legge n. 30 addirittura è stata approvata a tamburo battente senza gli approfondimenti necessari e a chi pretendeva di far emergere la necessità di alcuni approfondimenti veniva risposto che si ponevano ostacoli temporali ad un *iter* parlamentare che doveva essere veloce, celere.

Oggi ci troviamo in questa situazione necessitata. Ora, l'interpretazione autentica che qui ci si propone, a parte il fatto che si tratta di una interpretazione che costituisce un'assoluta novità dal punto di vista normativo, perchè nasce non da un testo, bensì da un combinato disposto (e già questo induce a considerare con una certa attenzione o preoccupazione tale novità di ordine normativo), incide proprio su quel primo comma dell'articolo 5 in cui è previsto il potere del Ministro di grazia e giustizia di presidiare determinate - e non tutte - sezioni distaccate, vale a dire *ex* preture mandamentali; il che pone delicati problemi che abbiamo cercato di affrontare anche in sede di Commissione giustizia ieri sera al momento di discutere la conversione in legge di questo decreto.

È evidente che si pongono delicati problemi di naturalità del giudice. Ora, è ben vero che, nel momento in cui si è discussa la legge n. 30 e si sono trasformate in sezioni distaccate le *ex* preture mandamentali, si è anche chiaramente detto e testualmente scritto che l'organico sarebbe stato quello dell'unica pretura circondariale e che le sezioni distaccate andavano intese come articolazioni della suddetta pretura; articolazioni omologhe, seppure

distaccate sul territorio, di quelle articolazioni interne in cui determinate preture circondariali sono suddivise. È emerso quindi chiaro, o doveva emergere con chiarezza, che non si ponevano e non si pongono problemi di competenza nella distribuzione degli affari civili e penali tra pretura circondariale e sezioni distaccate o tra le stesse sezioni distaccate. Si poneva e si pone però un delicatissimo problema di individuazione e di garanzia per il giudice naturale, che deve essere – come si sa – precostituito per legge.

Da questo punto di vista, la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto al nostro esame non è appagante; rischia di introdurre o di lasciar presenti nell'ordinamento elementi di ambiguità, in quanto si continua ad usare una formulazione – «appartiene al territorio» – che in qualche modo adombra, seppure in termini sfumati, un problema di competenza. Infatti, nel momento in cui, riferendosi ad un territorio, si ipotizza l'appartenenza di un affare a quel territorio, si rischia di porre o di lasciare intendere che viene sollevato (e quindi possono nascere ulteriori problemi di interpretazione) un problema di competenza. Laddove, trattandosi di articolazioni interne all'unica pretura circondariale, il problema è di assegnazione degli affari ai magistrati, rispettivamente della pretura circondariale o designati a svolgere funzioni nelle *ex* preture mandamentali diventate sezioni distaccate; distribuzione degli affari che deve avvenire sulla base di obiettivi predeterminati.

Noi avevamo proposto ieri in Commissione una formulazione che trae origine da alcuni momenti testuali di un regio decreto, il n. 2785 del 1923, che disciplina le sedi distaccate della pretura. È ben vero che queste sono cosa diversa dalle sezioni distaccate, ma tutti abbiamo inteso quel decreto esser tale da poter disciplinare, per identità di *ratio*, anche le nuove sezioni distaccate.

Apro una brevissima parentesi per fare la seguente considerazione. In sede di Commissione, quando abbiamo discusso la legge n. 30 del 1989, vi è stato un dibattito su questo punto. Addirittura dal banco del Governo era stato detto che l'applicazione del regio decreto n. 2785 del 1923 non riguarda le nuove sezioni distaccate. Come che sia, nell'applicazione della legge n. 30 da parte del Ministero è emerso l'orientamento, suffragato da scritti e da strumenti interpretativi quali la circolare, secondo cui il regio decreto n. 2785 del 1923 è idoneo a disciplinare anche le neocostituite sezioni distaccate. Ora noi abbiamo detto e ribadiamo qui autorevolmente in questa sede che non facciamo problemi di interpretazione e siamo anche orientati a condividere l'opinione che il regio decreto n. 2785 del 1923 sia tale da poter disciplinare le sezioni distaccate; è evidente però che questa interpretazione intanto assume la forza e avrà il potere di orientare e disciplinare tutta la vita gestionale della legge n. 30 del 1989, in quanto sarà espressione di un orientamento comune e consensuale di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Da questo punto di vista noi abbiamo rimproverato al Governo di non essersi mosso in una direzione tale da rendere possibile l'emersione di questo largo consenso intorno alla forza interpretativa e disciplinatrice del regio decreto n. 2785 del 1923.

Oggi dovrebbe essere pacifico che questo è lo strumento gestionale-interpretativo e su questa base è evidente che non si pongono problemi di competenza territoriale, ma solo problemi di corretta, obiettiva, predeterminata assegnazione dei singoli affari ai singoli magistrati. In questo senso avevamo ieri presentato un emendamento in Commissione giustizia. La

maggioranza ha ritenuto di non accoglierlo e di mantenere questa formulazione che, secondo noi, continua ad avere ed ha in sé una dose di ambiguità, anche se essa è stata ridotta nella misura in cui è stato accolto, sia pure con qualche modificazione, l'altro nostro emendamento presentato ieri in Commissione. Esso ha inteso muoversi nel senso di prevedere uno strumento di risoluzione di qualsiasi questione che nascesse nelle sezioni distaccate e nella pretura circondariale, nel momento in cui le parti o una di esse sollevassero un problema di corretta assegnazione del singolo affare al singolo magistrato.

Questo è il quadro nel quale ci muoviamo. Da questo punto di vista, è evidente che un conto è dire che c'è l'urgenza, altro conto è dire che questa urgenza è stata ben utilizzata e che lo strumento che vi si innesta è tale da soddisfarla. A questa affermazione noi diciamo no; questo è uno strumento che non può essere condiviso, che avrebbe potuto essere evitato ove si fossero accolte le osservazioni che alla fine del gennaio scorso il nostro Gruppo politico aveva specificatamente introdotto nel dibattito in Commissione ed in Aula sulla legge n. 30, e che avrebbe potuto essere diversamente articolato e formulato nella misura in cui fossero state accolte le nostre osservazioni.

In realtà – e mi avvio alla conclusione – il problema è che ci troviamo di fronte ad uno strumento che, in quanto interpretativo della legge n. 30 del 1989, è atto dovuto e si inserisce in quella serie di atti dovuti che mirano ad apprestare gli strumenti in forza dei quali, a partire dal 24 ottobre 1989, il nuovo processo penale potrà decollare. Da questo punto di vista deve essere considerata con positività, con consenso, con attenzione ogni iniziativa che si muova in questa direzione. È d'uopo però dire che non ci si muove con forza e coerenza lungo questa strada. In realtà ancora oggi si sconta il vizio di non avere previsto nella legge n. 30, tutto affidando a quel «può», gli strumenti attuativi e gestionali di quella riforma della geografia giudiziaria delle circoscrizioni che è l'unico o uno degli strumenti attraverso i quali può decollare il nuovo processo penale e, un po' più in là, il nuovo processo civile.

Occorrono strutture, personale e tutta una serie di iniziative rispetto alle quali purtroppo noi lamentiamo con preoccupazione un certo ritardo da parte del Governo; soprattutto occorre una nuova geografia giudiziaria. Il limite, il vizio di origine della legge n. 30 che, quindi, ha imposto questo decreto-legge è di non avere voluto affrontare in quella sede questo insieme di problemi, tutto affidando a quell'eccezionalissimo «può» dal quale tutto poi è nato in questo modo. Occorre e occorre muoversi nel senso di ridisegnare questa geografia giudiziaria e non posso accettare che il Ministro – come ieri ha cercato di fare – dica che non è questa la sede per discutere tali problemi: questa è la sede genetica per discuterli, perchè essi nascono e si innestano su quel «può», previsto nella legge n. 30 che oggi in qualche modo si pretende di interpretare autenticamente. È evidente che in materia occorrerà muoversi con chiarezza perchè sulla base della nuova geografia delle circoscrizioni, che non si limiti soltanto alle nuove circoscrizioni pretorili e ai rapporti tra pretura circondariale e sezioni distaccate della medesima, potrà riposare ed erigersi poi il nuovo processo penale e il nuovo processo civile.

Ciò non si è voluto e non si è ritenuto di fare: si è ritenuto che attraverso il grimaldello del «può» il Ministero avrebbe potuto gestire tutto; in realtà si è

trovato nell'impossibilità di poter gestire tutto, d'onde i problemi, le confusioni, le ambiguità, le fughe di notizie. Ma quella sezione distaccata sarà o non sarà presidiata? Sopravviverà o no? Il reticolo di periferia delle circoscrizioni pretorili avrà o non avrà forza? La giustizia sarà ancora amministrata vicino al terminale popolare nella quale essa deve essere amministrata? Tutto questo insieme di problemi si sarebbero potuti affrontare in modo diverso: dibattito in Parlamento, criteri di una legge delega, poteri delegati al Governo; ovvero normazione secondaria in questo modo tutto sarebbe stato chiaro e tutto sarebbe stato risolto. Non si è voluto far questo, si è voluta fare la legge n. 30 in quella maniera; ne nasce oggi questo decreto-legge di interpretazione, domani ne nasceranno i problemi della geografia giudiziaria, sganciati da un dibattito parlamentare. In questo modo non si arrecherà forza al nuovo processo penale, che dovrebbe decollare il 24 ottobre prossimo, e non si arrecherà forza nemmeno alle nuove strutture giudiziarie, che devono sorreggere tutto questo sforzo grandemente innovativo.

Per questi motivi, nonostante sia stato approvato, in parte, qualche frammento di emendamento, ieri in Commissione abbiamo espresso giudizio contrario e questo giudizio ci apprestiamo a reiterare in questa sede.

Concludendo, ricordo ancora che, parallelamente e marginalmente a questo dibattito, abbiamo proposto ed è stato accolto – per cui non se ne discute di nuovo oggi in questa sede – un ordine del giorno relativo alle funzioni del pretore come giudice «tavolare», che è materia che riguarda alcune province del Nord Est del nostro Paese: problemi non affrontati e non risolti in sede di legge n. 30, che con quell'ordine del giorno abbiamo affidato alla soluzione ministeriale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, colleghi, è stato ricordato che la legge 1° febbraio 1989, n. 30, ha modificato la struttura pretorile sul territorio con la conseguente modificazione del reticolo territoriale delle preture. L'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ha offerto l'occasione di riprendere un discorso già affrontato nel 1978 dal Ministro dell'epoca, il compianto senatore Bonifacio, e proseguito dal ministro Rognoni nel 1987. Non va taciuto nemmeno che il Guardasigilli onorevole Martinazzoli provvide anche a numerosi accorpamenti di preture.

I senatori della Democrazia cristiana, inoltre, nella scorsa legislatura presentarono un disegno di legge relativo alle funzioni delle procure per le preture allo scopo di evitare l'accentramento in un unico organo delle funzioni inquirenti, requirenti e giudicanti.

Voglio con questo dire che il problema, la cui soluzione ormai si imponeva a seguito delle riforme legislative approvate – codice di procedura penale – o da approvare – novella al codice di procedura civile –, non era nuovo, e bene ha fatto il Governo, su proposta del ministro Vassalli, a presentare e a far approvare un disegno di legge sulle preture circondariali, divenuto poi legge 1° febbraio 1989, n. 30. Come è noto, con questa legge sono state istituite preture circondariali in ogni sede di tribunale e comunque in ogni capoluogo di provincia ed è stata eliminata la nozione di mandamento, sostituendo al sistema della disseminazione delle preture sul

territorio la concentrazione presso la sede del circondario con articolazioni decentrate rappresentate da sezioni staccate risultanti dalla trasformazione delle precedenti preture *ex* mandamentali.

In sostanza, non più tante preture, in stragrande maggioranza monopersonali, ma preture pluripersonali con tante sezioni staccate.

Il discorso sembra semplice, ed in effetti lo è, e i dubbi sono venuti fuori molto spesso per una eccessiva enfattizzazione di problemi, che pure esistono, ma che trovano già la soluzione nella norma. Ricordo che in Commissione giustizia fu sollevata qualche perplessità in ordine non alla necessità di approvare il disegno di legge, ma al rischio della riduzione della legge a delega per la soppressione di preture solo in virtù di un unico parametro, quello cioè (del resto non del tutto attendibile) dei carichi di lavoro, prescindendo da altri, pur essi validi, parametri, quali quelli dell'ubicazione, dell'orografia e dei mezzi di comunicazione, in sostanza cioè prescindendo dalla necessità di garantire giustizia rapida in ogni angolo del nostro paese e di considerare che la pretura era una istituzione che garantiva e rendeva evidente la presenza dello Stato in ogni angolo del nostro paese.

In sostanza, sarebbe necessario anche per rendere rapida la giustizia non provvedere a soppressioni di uffici giudiziari indiscriminatamente – oggi preture, domani tribunali – senza tener conto del territorio; cioè, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che pure si impone, deve passare per un ridisegnamento degli ambiti territoriali degli uffici, eliminando da un lato maxiuffici, per i quali come l'esperienza ci insegna la giustizia è tarda nella risposta, ed incentivando dall'altro le piccole e medie strutture dove più rapidamente la giustizia stessa viene amministrata, rivedendo ove necessario – questo sì – i bacini di utenza e ridisegnanndoli sul territorio in maniera più attenta.

Anche in questa ottica va vista la richiesta di ridisegnare il bacino di utenza della pretura circondariale di Caserta, sulla quale dovrebbero gravitare alcuni comuni che allo stato entrano nella competenza territoriale della pretura di Santa Maria Capua Vetere, ove i carichi di lavoro sono enormi e lenta è la giustizia con disagi a carico di chi dalla giustizia attende risposta.

Istituite le preture circondariali, sorge oggi la necessità di provvedere ad approvare alcune norme interpretative circa la trattazione degli affari in relazione agli ambiti territoriali delle sedi centrali e delle sezioni distaccate.

Io sono d'accordo con il relatore che probabilmente – io dico sicuramente – si sarebbe potuto fare a meno anche di queste norme interpretative. Ma l'interpretazione si è resa necessaria perchè la nuova geografia pretorile potrebbe dar luogo, anche a seguito di una ben nota circolare del Consiglio superiore della magistratura, a diffuse e rilevanti difficoltà interpretative con conseguente possibile disparità di applicazione della norma.

Si è reso perciò necessario interpretare l'articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, in correlazione all'articolo 5, comma 1, allo scopo di evitare il sorgere o il perpetuarsi di situazioni di incertezza che possono avere una pesante incidenza sul servizio giudiziario. Così, in perfetta coerenza con il principio secondo cui le sezioni distaccate sono strutture decentrate del servizio giudiziario, viene chiarito che presso ciascuna sezione distaccata debbono essere trattati gli affari concernenti il territorio dei comuni che,

secondo l'elencazione contenuta nella tabella B allegata alla legge n. 30 del 1989, costituiscono il bacino di utenza di questa sezione. Si chiarisce cioè il criterio di distribuzione territoriale del servizio nell'ambito del medesimo ed unitario ufficio circondariale.

Il decreto-legge al nostro esame interpreta la norma esistente senza innovare – come è stato già ricordato – in materia di principi e norme relativi alla competenza per territorio e alla destinazione di magistrati nelle preture circondariali o sezioni distaccate. Nel rispetto e per la salvaguardia del principio costituzionale del giudice naturale, individua cioè criteri oggettivi e predeterminati di competenza con riferimento al territorio. Era necessario farlo per evitare, come ho detto, dubbi interpretativi, probabilmente enfatizzati in modo eccessivo.

È per questo che il Gruppo della Democrazia cristiana, che in Commissione giustizia ha attivamente contribuito anche a migliorare il testo, esprimerà convinto parere favorevole. (*Applausi dal centro, Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, ha obbedito alla preoccupazione, determinata a mio giudizio più dalla circolare del 10 marzo del Consiglio superiore della magistratura che da reali esigenze interpretative della legge n. 30, di stabilire quali affari civili e penali possano e debbano trattarsi innanzi alle sezioni distaccate.

Bisogna dire che la legge n. 30 è quasi una legge necessitata dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che per i reati innanzi al pretore prevede finalmente la separazione tra accusa e giudizio e quindi l'istituzione di uffici della procura della Repubblica presso le preture. La legge n. 30 si inserisce in un movimento assai vasto di opinione che tende al ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie. Tuttavia, come ha osservato il collega Di Lembo, questo ridisegno viene postulato in maniera indiretta, attraverso meccanismi automatici di soppressione di alcune sedi di pretura in riferimento esclusivo al carico degli affari. Ciò può aver determinato, anzi certamente ha determinato – lo dico adesso e non lo ripeterò successivamente – il permanere di qualche ingiustizia rispetto ad un'armonica determinazione dei bacini di utenza delle varie preture. Ma bisogna dire che non era questo l'oggetto della legge n. 30 e che evidentemente questo ridisegno è auspicabile che avvenga in maniera generale e non attraverso provvedimenti peculiari che attengono a questa o a quella pretura.

Detto questo, veniamo un momento alla opportunità di questo provvedimento interpretativo. Che cosa ha fatto la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 10 marzo 1989? Essa ha interpretato la legge n. 30 in maniera sicuramente esorbitante, dettando ai capi degli uffici giudiziari disposizioni abbastanza categoriche, intese sostanzialmente a togliere una fetta importante, se non preminente, di affari giudiziari alle sezioni distaccate. Tutta la materia del lavoro, dei procedimenti possessori e cautelari, la materia dello stato e della capacità delle persone in base a quella circolare venivano attratte definitivamente ed esclusivamente alla pretura circondariale. Ma questo non era minimamente desumibile – bisogna dirlo con chiarezza – dalla legge n. 30, tant'è che la circolare del Ministro, che si è riferito a tutti i servizi giudiziari, non supposeva in modo alcuno un

impoverimento di tali dimensioni delle competenze delle preture-sezioni distaccate.

Lo stesso Consiglio superiore della magistratura, con una successiva circolare, ha dovuto correggere il tiro e ha dovuto affermare che non poteva escludersi, in base al principio della specializzazione, la competenza delle sezioni distaccate in materia civile, cautelare, sommaria. Perfino i decreti ingiuntivi sarebbero stati, secondo la prima circolare, appannaggio esclusivo della pretura circondariale. Il Consiglio superiore della magistratura ha dovuto riconoscere, cioè, che se un'esigenza di specializzazione sussiste, ciò avviene soltanto in virtù della legge n. 533 del 1973 per le controversie individuali di lavoro; ma anche per tali controversie non necessariamente la trattazione deve avvenire esclusivamente presso la pretura circondariale.

Naturalmente le circolari del Consiglio superiore della magistratura non sono grida manzoniane e, quindi, i capi degli uffici giudiziari hanno iniziato ad operare in conformità della prima circolare, gettando nello sgomento gli operatori pratici, avvocati e magistrati, e determinando un diffuso senso di ostilità nei confronti della legge n. 30, che invece va difesa come inizio di un edificio che dobbiamo costruire e che deve tendere al ridisegno delle circoscrizioni giudiziarie. Ciò va detto in questa sede perchè si sappia da quale parte è venuta la confusione che ha determinato poi il Governo a porre mano al presente decreto-legge che ci accingiamo a convertire.

Mi scuserete se ho fatto una lunga storia - credo necessaria - per dirvi che il comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge (che poi non vuole essere altro che una risposta alla circolare del Consiglio superiore della magistratura) chiarisce che essere sezione distaccata non significa non poter avere la trattazione degli affari civili, e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, degli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale della sezione stessa. Questo chiarimento era necessario solo perchè era stata posta in dubbio questa conseguenza, nonostante fosse già desumibile dalla legge n. 30.

Sempre nel comma 1 si chiarisce che anche le controversie di lavoro - non quelle di previdenza ed assistenza, e in questo senso va accolto l'emendamento presentato dal Governo - possono essere trattate nella sezione distaccata da magistrato che faccia parte della sezione lavoro della pretura circondariale, e altresì, da magistrato che può essere addetto in via esclusiva alle controversie di lavoro nella sezione distaccata. Allora il magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva e mi sembra implicito - è un'osservazione che desidero resti agli atti - che anche per questa designazione si debba fare ricorso ai criteri di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 30.

Detto questo, fatta cioè chiara la portata della norma, occorre risolvere un problema di delicatissima importanza e difficoltà che riguarda l'errore nella radicazione della causa presso la sezione distaccata o presso la pretura circondariale. Il relatore ha detto che tale questione era già risolvibile sulla scorta di una vecchia norma, l'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, che in questi casi prevedeva anzitutto una limitata possibilità temporale di deduzione dell'errore (diceva «prima del compimento di atti istruttori sotto pena di decadenza») e poi la risoluzione di tale questione da parte del pretore adito con ordinanza non impugnabile.

Questa norma dell'articolo 9 del regio decreto del 1923 già è stata ritenuta applicabile alla questione dell'appartenenza degli affari giudiziari

alla sezione distaccata o alla pretura circondariale, ancorchè, ed è questo il punto che va sottolineato, qui non si tratti più di stabilire il luogo dove la causa deve essere trattata, ma puranche di stabilire insieme il giudice che la causa deve trattare, cioè il pretore, persona fisica, che biennialmente viene assegnato alla sezione distaccata con il procedimento previsto dall'articolo 6, terzo comma, della legge n. 30. Questo fatto che, è stato detto in dottrina, può determinare preoccupazioni sul versante della violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, viene risolto con la congiunta applicazione degli articoli 9 e 158 del codice di procedura civile; ciò determina la nullità degli atti compiuti davanti al giudice illegittimamente costituito, con la conseguenza che ove – come dice l'attuale secondo comma del decreto-legge, così come modificato dalla Commissione giustizia – il vizio non venga rilevato *in limine litis*, non può più essere rilevato nel corso del giudizio di primo grado. La decisione del giudice, però, può essere impugnata, facendosi valere, in via di impugnazione, quel vizio, con la conseguenza che il giudice d'appello, ove lo ritenga sussistente, dovrà dichiarare la nullità degli atti ma non dovrà rinviare la causa al giudice di primo grado, bensì trattenerla e deciderla nel merito. In questo modo noi veniamo a rispettare il principio del giudice naturale dando alla parte la possibilità dell'eccezione, sia pure in un tempo limitato, e dell'impugnazione, attraverso i rimedi ordinari, e dando al giudice la possibilità, anche in tempo limitato, di rilevare questo vizio d'ufficio. Il provvedimento ordinanza non impugnabile garantisce che la causa può proseguire. Non prefigurando un'impugnazione autonoma del provvedimento, si evita la frantumazione del processo in una serie di procedimenti.

Questa soluzione, che è poi la stessa dell'articolo 9 del regio decreto del 1923, ci pone al riparo da dubbi di costituzionalità, dubbi che non sarebbero stati fugati se avessimo mantenuto l'originaria stesura del secondo comma dell'articolo 1 che prevedeva invece la mera assegnazione al pretore titolare dell'affare per la successiva designazione. Ciò, se sul piano funzionale poteva essere auspicabile (e certamente lo è da chi non vuole essere eccessivo difensore della forma), sul piano della garanzia costituzionale poteva non essere rispettoso del principio racchiuso nell'articolo 25 della Costituzione, ove quell'ordinanza di rimessione al pretore titolare il giudice non emanasse, ovvero ove non si desse alla parte una possibilità di controllo dell'ordinanza che il pretore adito non ritenesse di pronunziare rimettendo le carte al pretore titolare della pretura circondariale.

Non si può, a mio avviso, dopo aver postulato la nomina tabellare dei pretori delle sezioni distaccate, tornare a risolvere il problema in guisa meramente ordinatoria perchè è vero che il rapporto tra pretura circondariale e sezione distaccata non è di competenza (lo abbiamo detto tutti), ma è pur vero che vi è una rilevanza esterna dell'ambito territoriale della pretura sezione distaccata che va tutelata attraverso la possibilità del controllo del provvedimento del giudice.

Non sono d'accordo però con chi pensa che avere usato, nel primo comma del decreto-legge attualmente in conversione, l'espressione «ambito territoriale» abbia potuto indurre perplessità sullo snaturamento della questione che è e resta una questione di organizzazione dell'ufficio giudiziario, non una questione di competenza, ma è pure giusto che si rivendichi al pretore titolare della sezione distaccata quell'ambito di territorio che la legge gli assegna.

La soluzione perciò mi sembra più consona a garantire la coerenza sistematica dell'assenza di una questione di competenza all'interno del medesimo ufficio e insieme il necessario controllo dell'ordinanza del giudice derivante appunto dalla rilevanza esterna del territorio. Difatti era questa la soluzione che prima della Costituzione repubblicana, quando non c'era ancora l'articolo 25, già i nostri legislatori del 1923 avevano previsto con riferimento al conflitto fra sede mandamentale e sede distaccata, quando era in gioco soltanto il problema di dove celebrare il processo, restando sempre identico il giudice che lo doveva celebrare. A maggior ragione io credo si deve oggi postulare questa soluzione maggiormente garantista.

Altre perplessità non mi sembrano essere rilevanti, così quella della natura interpretativa o meno delle disposizioni. Credo che la nostra situazione, che è necessitata da una improvvida circolare del Consiglio superiore della magistratura che ha probabilmente ingenerato una serie di perplessità e di dubbi negli operatori pratici, giustifichi ampiamente questo primo comma dell'articolo unico.

Non vedrei una difficoltà di ordine teorico nella possibilità di interpretazione legislativa di due norme in combinazione tra loro. È sì una interpretazione di secondo stadio, perchè già il combinato disposto è un criterio ermeneutico, ma non è escluso – a mio avviso – né sul piano logico, nè su quello tecnico-giuridico, che possano contemporaneamente interpretarsi due disposizioni che costituiscono due testi normativi.

Nè mi pare si debba tornare a riproporre in questa sede una questione agitata in Commissione giustizia sul «può» contenuto nell'articolo 5 della legge n. 30. Credo che quel «può» operi nel senso della prospettiva politica di una successiva e progressiva eliminazione di altre sezioni distaccate di pretura, che oggi sono ancora sezioni distaccate con presidio. Credo proprio che quel criterio del territorio, oggi invocato per alcuni casi palesemente iniqui, sarà il criterio guida quando si procederà al ridisegno delle circoscrizioni dei tribunali e dei circondari delle preture.

Quindi penso che dobbiamo riconfermare la bontà del testo normativo. *(Applausi dalla sinistra e dal centro).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, sarò brevissimo, anche se la discussione così nutrita e così dotta autorizzerebbe il relatore ad essere altrettanto lungo. Vorrei però rappresentare una preoccupazione. È stata approvata una legge che sembrava chiarissima, anche perchè aveva il pregio della concisione. Sulla interpretazione di questa legge chiarissima si è scatenata una ridda di perplessità. Questa ridda si sta di nuovo scatenando sulla legge che deve dare interpretazione autentica ad una norma che per sua natura era chiara. Non vorrei aggiungere ulteriori motivi di perplessità, proprio perchè ritengo che abbiamo il dovere di approvare le leggi in funzione della loro pratica applicazione e non di una discussione accademica, che sarà tenuta in altra sede e non in un'Aula parlamentare. Mi riporto, quindi, a quanto già detto, raccomandando l'approvazione del provvedimento così come proposto e con gli emendamenti di cui ho dato illustrazione.

Mi permetto solo di fare alcune rettifiche di ordine meramente lessicale per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1 o meglio l'emendamento

sostitutivo di questo comma 2, che dovrebbe avere una dizione del seguente tenore (si tratta – ripeto – di una precisazione meramente letterale): «Il pretore, se alla prima udienza rileva o viene eccepita, sotto pena di decadenza, la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonché di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, provvede» – anziché «decide» – «seduta stante con ordinanza non impugnabile». Si tratta di una precisazione che rende meglio leggibile il testo della legge stessa.

Passando ad un'altra osservazione, si era prospettata l'ipotesi di riproporre quell'articolo 1-*bis* che intendeva introdurre l'emendamento Ventre, relativo alla modifica della circoscrizione della pretura circondariale di Caserta. Mi rendo conto che in questa sede l'inaffidabilità, del resto già giustamente dichiarata dal presidente della Commissione, dà ampia contezza delle ragioni per le quali questo emendamento è improponibile. Però vorrei sottolineare, per quanto potrà servire anche in seguito, che si tratta di una proposta emendativa sostanzialmente giusta, che si muove nello spirito della legge e che tende a dare un riequilibrio territoriale a due situazioni che altrimenti sarebbero rese ulteriormente disarmoniche. Comunque, la ragione di preclusione mi impedisce di presentare questo emendamento, così come in un certo senso mi era stato richiesto.

Invece mi permetterei di presentare non un emendamento, ma la memoria di quanto a suo tempo era stato evidenziato e chiedo scusa al collega Onorato di non averlo ricordato prima, per mera dimenticanza. Mi riferisco alla proposta di inserire nella tabella B, nella sezione distaccata di La Maddalena, la dizione: «ivi compreso anche il comune di Palau». In effetti si tratta di una mera omissione materiale, perchè il comune di Palau esiste ed è necessario inserirlo. Quindi, non come emendamento, ma come richiesta di correzione di un errore materiale, mi permetto di avanzare questa proposta perchè si tratta proprio di un'omissione.

Per il resto, mi riporto a quanto ho già detto e raccomando l'approvazione del testo così come licenziato dalla Commissione, con i correttivi lessicali indicati e con l'integrazione di un'omissione meramente materiale nel testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come spesso accade il pur ampio e approfondito dibattito svoltosi questa mattina in Aula sulla conversione in legge del decreto-legge presentato dal Governo per l'interpretazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, ripete, puntualizzandole e rendendole se possibile più chiare ed organiche, le osservazioni che sono state mosse ieri sera in Commissione a questo decreto-legge, alla presenza mia e del sottosegretario Cattanei. Si è trattato di una discussione molto approfondita e puntuale, come sempre, che ha portato la Commissione a concordare pienamente su due emendamenti del Governo, che essa anzi ha fatto propri, ed a rettificare la formulazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungendovi poi un terzo comma che disciplina la materia per così dire transitoria – sia pure per una breve transitorietà dato che si tratta di 15 giorni – se questo decreto-legge percorrerà il suo *iter* fino alla definitiva conversione.

Sia per questa ragione, sia perchè appunto vi è stato un ampio ed approfondito dibattito, con il contributo di tutti i senatori che hanno voluto

intervenire, in questa sede il Governo non ripeterà gli argomenti che sono stati già ampiamente trattati. Circa l'esito di queste discussioni vorrei essere un pochino più ottimista di quanto non lo sia stato nelle sue ultime parole il relatore, senatore Casoli, nel senso che spero che questo decreto-legge interpretativo sia veramente tale e soprattutto, se rimane nella sua costruzione attuale anche nell'altro ramo del Parlamento, dopo l'eventuale ed auspicata approvazione da parte del Senato, che esso possa servire a chiarire problemi che viceversa sembravano non chiari dopo l'emanazione della legge n. 30.

Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, senatore Casoli, per il lavoro egregiamente svolto ed il presidente Covi che ha grandemente sorretto i lavori della seduta di ieri sera con energia e con fermezza su alcuni punti che pure erano rilevanti, contribuendo come sempre ad una migliore puntualizzazione del provvedimento legislativo. Vorrei inoltre ringraziare – l'ho fatto anche ieri, sia pure in forma parzialmente polemica – il senatore Battello per le spiegazioni ulteriori che, con molto vigore, ha dato questa mattina circa i precedenti di questo decreto-legge. Non sono d'accordo, come egli sa, sull'accusa formulata al verbo «può», contenuto nella legge 1° febbraio 1989, n. 30. Penso, con il senatore Acone e con i consigli dell'ordine di tutta Italia (e con tutte le reazioni che si sono manifestate), che vi sia stata un po' di precipitazione sia nell'emanazione della circolare del 10 marzo da parte del Consiglio superiore della magistratura che, pure, in linea di principio si ispirava ad un ossequio della legge del 1973 in materia di controversie di lavoro, sia in quei capi di preture circondariali i quali si sono precipitati ad accentrare presso le preture circondariali un lavoro che avrebbe potuto rimanere presso le sezioni distaccate, secondo lo spirito della legge. Peraltro adesso non si tratta di indagare sulle colpe possibili dell'uno o dell'altro, si tratta di constatare una situazione nella quale, in definitiva, si sono trovati d'accordo Governo e Consiglio superiore della magistratura, come risulta dal documento del Consiglio stesso del 28 aprile che noi abbiamo richiamato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione. Si tratta di constatare che effettivamente c'era bisogno di questo chiarimento e di questa organizzazione chiara delle attribuzioni alle sezioni distaccate della materia civile e penale, nei limiti temporali a quest'ultima assegnati, in relazione all'entrata in vigore del codice di procedura penale, dall'articolo 550; vi era bisogno di definire questi rapporti tra sezioni circondariali e sezioni distaccate anche nella materia dell'assegnazione degli affari. A tanto, appunto intende provvedere questo decreto-legge che, in definitiva, ha trovato un consenso quasi generale, se è vero che anche il senatore Battello, pur avendo ribadito le proprie obiezioni e la propria contrarietà nella sua dichiarazione finale, ha poi contribuito attivamente con un emendamento molto importante di cui in Commissione era uno dei firmatari, emendamento che poi è stato fatto proprio dalla Commissione.

Ringrazio in modo particolare il senatore Di Lembo per i precedenti che ha voluto ricordare, perchè non c'è dubbio che questo decreto-legge che si presenta come interpretativo della legge n. 30, non fa che seguire ad un moto generale, che non nasce soltanto da questa legislatura e dall'esigenza del nuovo codice di procedura penale, ma che tende ad un razionale recupero – sia pure limitato – di personale giudiziario da sedi dove quasi nessuna attività veniva svolta.

Fatti questi ringraziamenti mi preme dire, soprattutto, che alcune cose molto importanti sono emerse in questa discussione, sia ieri in Commissione

sia in questa sede, e che vanno ricordate. Sono prima di tutto quelle messe in risalto dal senatore Battello quando ha ribadito che nella mente dell'attuale legislatore le sezioni distaccate, di cui alla legge n. 30 e di cui al decreto-legge interpretativo, non sono che le sedi distaccate di cui alla legge del 1923 e si inquadrano nel disegno fondamentale di quest'ultima che rimane in vigore e viene tradotto in questa trasformazione delle sedi mandamentali - non sedi di circondario - in sezioni distaccate, e quando ha ribadito che attraverso questa redistribuzione non si toccano in alcun modo problemi di competenza.

Questa è anche la posizione del Governo che, del resto, risulta chiara da tutto il testo, ma è bene che sia qui consacrata, dato che siamo in sede di interpretazione e che in qualche misura, le posizioni che la Camera dei deputati, il Senato e il Governo esprimono, possono aiutare l'interprete in futuro. Di queste precisazioni, con le quali concordo, ringrazio il senatore Battello, così come ringrazio il senatore Acone per avere voluto entrare a fondo nel chiarimento necessario a sorreggere il valore e il senso del secondo comma dell'articolo 1 che, appunto, accogliamo nel testo risultante dall'emendamento proposto dalla Commissione, che ha meglio precisato quello che era il testo del Governo. Il senatore Acone ha risollevato le questioni che si trovano al fondo di questa materia ed ha espresso le preoccupazioni nascenti dal sistema contenuto nell'articolo 9 (sempre della legge del 1923), al quale giustamente fa riferimento, e dall'articolo 158 del codice di procedura civile, accennando, al di là di quello che è il problema della competenza che abbiamo detto essere estraneo a questa materia della distribuzione del lavoro e dell'assegnazione del lavoro dalla pretura circondariale alle sezioni distaccate, al problema del possibile rispetto del principio del giudice naturale.

In definitiva, io credo che si tratti di una preoccupazione forse eccessiva; ma poichè vi sono stati importanti e recentissimi contributi dottrinali, anche di questi giorni, i quali, pur ribadendo l'inesistenza di problemi di competenza all'interno della nuova pretura circondariale e delle sue sezioni distaccate, hanno profilato anche questa possibilità accennando addirittura a possibili questioni di nullità - ed è motivo di compiacimento constatare che il Parlamento segue con tanta attenzione e puntualità le movenze della dottrina anche quando sono così recenti oltre che attuali -, in considerazione di tutte queste ragioni già esplicate dal senatore Acone, è effettivamente opportuno che vi sia questa disciplina espressa dal comma 2. Infatti, stando all'ultimo testo letto appunto dal senatore Casoli si dice che «il pretore, quando alla prima udienza egli stesso rilevi o venga dalle parti eccepita la violazione dei criteri di cui al comma 1 o di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, deve provvedere seduta stante con ordinanza non impugnabile»: non autonomamente impugnabile, questo è il senso che si è voluto attribuire all'ultima espressione. Cioè una garanzia esiste, ma si tratta di una garanzia ovviamente limitata nei tempi e nei modi e tale da non pregiudicare il corso del giudizio.

Quindi, io penso che anche sotto questo profilo dei perfezionamenti che la Commissione ha recato al testo governativo, la disposizione si presenti con quella chiarezza auspicata e invocata da tutte le parti. Nè signor Presidente, v'è bisogno di tornare in questa sede sull'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, una volta che essi sono stati non soltanto ritenuti dalla Commissione affari istituzionali, ma ribaditi anche nel corso delle discussioni

svoltesi nel seno della Commissione giustizia. Quello al nostro esame è un provvedimento urgente perchè il disordine che era venuto a crearsi in alcune preture a seguito di quell'interpretazione era grande, e le invocazioni che pervenivano al Ministero, affinchè si facesse promotore di una iniziativa legislativa, erano fortissime.

Dico subito che per l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, accetto pienamente le modifiche letterali chiarite dal senatore Casoli nell'ultima lettura che egli ha dato di questo testo durante la sua replica. Così come concordo (l'ho già fatto ieri sera in sede di Commissione), con l'emendamento originato da una giusta affermazione del senatore Correnti, e che poi è diventato un emendamento presentato dalla Commissione, diretto appunto, come ho già detto, a dettare norme di diritto transitorio.

Rimangono tre problemi, alcuni dei quali sollevati in sede consultiva dalla stessa 1^a Commissione permanente del Senato. Il primo di essi concerne una diversa configurazione del territorio di competenza della pretura di Caserta, che – lo ricordo a me stesso dato che i senatori lo sanno – è l'unico capoluogo di provincia che non era sede circondariale, che non è sede di tribunale e che per questa considerazione è stato ripreso nella legge 1^o febbraio 1989, n. 30, nel quadro dell'articolo 1, quando questo stabilisce che la pretura circondariale «ha sede comunque in ogni capoluogo di provincia». Tale territorio, come tutti abbiamo constatato, risulta allo stato attuale estremamente ristretto ed anche di illogica conformazione rispetto all'attraversamento della città di Caserta a cui può essere costretto per recarsi alla pretura attualmente competente, quella di Santa Maria Capua Vetere.

Questa materia deve essere e sarà disciplinata con legge al più presto, avendo il Governo manifestato piena adesione alla proposta di legge dell'onorevole Vairo ed altri esistente presso la Camera dei deputati, riconoscendo ancora una volta le obiettive ragioni che militano a favore di una riconfigurazione, sia pure limitata, del territorio di competenza della pretura circondariale di Caserta. Ma tale questione, per le ragioni che già il presidente Covi ha efficacemente ricordato ieri sera in Commissione, cioè per la sua estraneità, non può trovare, soprattutto in questo momento, sede nella legge di conversione del decreto-legge oggi al nostro esame. Quindi ribadisco pienamente l'impegno del Governo a contribuire alla risoluzione di tale questione, ma ciò sarà fatto nella sede propria.

Diversa è la questione relativa a Palau, richiamata poco fa dal relatore e sollevata ieri dal senatore Onorato. In questo caso si tratta di un errore puramente materiale: infatti Palau non figura in una circoscrizione diversa. A pagina 68 delle tabelle allegate alla legge n. 30 Palau non è compresa in altra pretura circondariale o in altra sede distaccata, in modo che si debba provvedere ad una modificazione della circoscrizione. Palau risulta semplicemente dimenticata a pagina 68, mentre figura tra i comuni della circoscrizione del tribunale di Tempio Pausania. Si tratta quindi di un'omissione che dà vita ad un vero e proprio errore materiale, per il quale – almeno ad avviso del Ministero – si può provvedere senz'altro attraverso una pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto ai problemi del sistema tavolare, quindi della magistratura delle province di Trento e Bolzano, ma non solo di queste...

BATTELLO. Anche delle province di Udine, Trieste e Gorizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche di Trieste, Udine e Gorizia, abbiamo preso impegno a tenerli nella più viva considerazione. Non faccio mistero di aver avuto incontri prima con i rappresentanti delle province di Gorizia e di Udine, poi con il Presidente della regione Trentino-Alto Adige ed infine con i parlamentari della regione stessa. Ho chiarito con essi alcuni problemi non attinenti a questa materia, ma alla sorte delle varie preture nel futuro. In questa occasione ho in particolar modo garantito che il Governo si renderà sollecito, attraverso interventi sul Consiglio superiore della magistratura in sede tabellare, perchè sia garantita (come in sostanza ha precisato la 1ª Commissione nel parere reso alla Commissione giustizia) l'esistenza di un giudice esplicitamente addetto a tale specifica materia. È un impegno che abbiamo preso, che ribadiamo e a cui daremo attuazione attraverso una immediata prospettazione di esso al Consiglio superiore della magistratura. Per concludere, vorrei chiarire che con il Consiglio superiore della magistratura esistono i migliori rapporti, nei limiti possibili creati da un ordinamento così singolare come quello della giustizia in Italia. Infatti, al di là di queste divergenze interpretative che abbiamo subito chiarito, con il massimo rispetto soprattutto nel momento in cui da ogni parte d'Italia si levavano proteste, al Consiglio superiore della magistratura sia verbalmente che per iscritto, al di là di tutto questo esiste una continua comunicazione, un continuo scambio di vedute, una continua comune partecipazione alla costruzione di questi difficili edifici, uno dei quali certamente è rappresentato dallo sforzo fatto per adeguare la struttura delle preture al nuovo codice di procedura penale, e nello stesso tempo per realizzare sia pure in misura limitata, quel recupero di personale giudiziario ed amministrativo che, come ricordava poc'anzi il senatore Di Lembo, da tanto tempo era vivamente auspicato.

Fatte queste precisazioni, chiedo, onorevole Presidente, onorevoli senatori, di voler approvare il disegno di legge di conversione con le modifiche proposte dalla Commissione giustizia, e di nuovo ringrazio tutti gli intervenuti. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1º febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1º febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel

senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie presso la sezione distaccata.

2. Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «di previdenza e assistenza obbligatoria».

1.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il pretore, se alla prima udienza rileva o viene eccepita sotto pena di decadenza la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, decide seduta stante con ordinanza non impugnabile».

1.2

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Restano fermi gli effetti degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati, nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1».

1.3

LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti sono stati già illustrati dal relatore.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Dopo la rappresentazione del problema Palau da parte del relatore e le assicurazioni del Ministro, comunico che rinuncio ad intervenire in questa sede riservandomi di intervenire successivamente per dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.2.

CASOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, essendo state apportate alcune altre modifiche, vorrei dare lettura del nuovo testo dell'emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se alla prima udienza viene rilevata d'ufficio o viene eccepita sotto pena di decadenza la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonchè di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, il pretore provvede seduta stante con ordinanza non impugnabile».

1.2

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione nel testo di cui ha dato testè lettura il relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Battello ha ampiamente argomentato i motivi di dissenso e di perplessità in ordine al decreto che siamo chiamati a convertire.

Devo osservare che queste stringate argomentazioni non hanno trovato segno contrario nè nelle parole del relatore nè in quelle del signor Ministro e quindi permane interamente la nostra insoddisfazione circa questo decreto-legge, che porta in sé lo stampo genetico negativo e tutte le carenze della legge n. 30 del 1º febbraio 1989, segnatamente di quell'articolo 5 contro il quale manifestammo voto contrario. Ricordo che lo facemmo con una puntuale motivazione; infatti quella legge non disciplinava affatto funzioni e competenze relative alle preture circondariali e alle sezioni distaccate.

Ora ci troviamo a dover convertire un decreto-legge che intanto ha carattere d'urgenza in quanto la legge n. 30 non ha provveduto a normare puntualmente queste funzioni, queste competenze in senso lato.

Il presente decreto-legge reca l'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5 della legge n. 30; vorrei prescindere un momento dalla configurabilità giuridica di un'interpretazione autentica ad un combinato disposto, che mi pare quanto meno singolare, per osservare più sostanzialmente che gli articoli 2 e 5 della legge n. 30 in materia di attribuzione del lavoro agli uffici non stabiliscono assolutamente nulla. Quindi questo carattere di interpretazione autentica è privo di qualsiasi contenuto; in realtà ci troviamo di fronte ad una norma di completamento rispetto ad una norma claudicante e insufficiente.

D'altra parte ci sembrerebbe teoricamente preoccupante se con decreto-legge si andasse ad interpretare una norma ordinaria, come principio, ripeto, che potrebbe dar luogo in futuro anche a qualche abuso.

Osserviamo ancora che, a maggioranza, la Commissione ha respinto – e questo ci duole in maniera particolare – l'emendamento del senatore Battello, che era sostanzialmente inteso ad armonizzare la legge n. 30, precisamente gli articoli 2 e 5, con la disciplina dettata dal regio decreto n. 2785 del 1923, la cui costante ed ancora attuale vigenza è stata richiamata dal signor Ministro in questa sede proprio per affermare che non si tratta di competenza, ma di ripartizione del lavoro tra gli uffici. L'emendamento Battello aveva veramente il significato di ribadire che qui si tratta di ripartizione del lavoro in capo ad uffici presidiati, come si dice con locuzione estremamente moderna, nel senso che hanno un proprio organico.

Anche per questa ragione e nonostante siano stati accolti taluni nostri suggerimenti ed un emendamento migliorativo, non possiamo che manifestare voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VENTRE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ringrazio il relatore, onorevole Casoli, e i colleghi che hanno espresso solidarietà verso un emendamento che ieri ho presentato in Commissione, emendamento relativo alle delimitazioni territoriali della pretura di Caserta. In particolare ringrazio il senatore Di Lembo per l'attenzione e le considerazioni che ha voluto esporre. *In limine litis*, come si dice in gergo, qui non si tratta di una disputa da «secchia rapita» ma della

necessità di porre ordine e razionalità nella materia. Si è detto ieri e ripetuto oggi, all'insegna di una verginità ricucita, di un'esigenza di correttezza che desidero rispettare e alla quale voglio e debbo attenermi (dimenticando i tanti *cocktails* policromi che si sono avuti e i tanti *omnibus*), che l'argomento previsto dal mio emendamento era spurio ed eterogeneo rispetto al titolo del disegno di legge di conversione, quasi che l'argomento delle preture circondariali valesse a far sommare pere con patate o ciliege con limoni. La stessa relazione governativa, invece, è pervasa e disseminata di riferimenti ai criteri territoriali, riferimenti che, per rispetto alle vostre intelligenze e soprattutto al vostro tempo, non leggo come invece ho fatto ieri in Commissione. Vi sono ben quattro riferimenti a delimitazioni territoriali! Solo apparentemente quindi il mio emendamento non è coerente con l'argomento in discussione. Io però ho approfondito l'argomento ed ho letto – e rileggo ancora – la circolare della Presidenza del Consiglio n. 1.1.26 del 24 febbraio 1986. A questo proposito essa dice testualmente: «Nel titolo degli atti legislativi deve essere esplicitato almeno l'oggetto principale della disciplina normativa. Il titolo può essere adeguatamente riformulato se nel corso dell'*iter* vengono introdotte rilevanti modifiche. Analogamente per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge eventuali estensioni dell'oggetto dovrebbero risultare nel titolo che pertanto va integrato con idonee espressioni». Quindi il fatto stesso che questa circolare della Presidenza del Consiglio preveda che per i disegni di legge di conversione sono possibili estensioni dell'oggetto rendeva questo emendamento legittimo perchè la materia era affine, contigua e perchè la coerenza era rispettata. Nessun *blitz* allora da parte mia e nessun tentativo di trasformare in *omnibus* questo decreto-legge. C'è o non c'è un criterio di economia dei mezzi giuridici? Nel momento in cui stiamo esaminando ed approvando un provvedimento, quale migliore occasione di inserire questo emendamento che – ripeto – è omologo?

La verità è diversa; la verità è che a mio giudizio (purtroppo è il mio timore) c'è il fine di non ricevere. Debbo informare i senatori, cosa che non è stata fatta da parte del Governo, che nell'altro ramo del Parlamento sull'argomento c'è stata una richiesta di tutti i Gruppi politici, oltre che del Presidente della Commissione giustizia, con la quale veniva invitato il Governo a prendere in considerazione questa anomalia e questa situazione paradossale e aberrante di una realtà di una provincia di 102 comuni dove 98 comuni sono aggregati ad una pretura circondariale ed i restanti sono aggregati a questo fantasma di pretura che è quella di Caserta. Visto che tale invito non aveva sortito alcun effetto presso la burocrazia, nè presso gli organi politici del Ministero, fu presentata nell'altro ramo del Parlamento una proposta di legge in tale senso la quale all'unanimità, da parte cioè di tutti i Gruppi politici e con il parere favorevole del Governo, fu approvata in sede referente e per la quale fu chiesta la sede legislativa che le vicende della crisi governativa non hanno fatto concedere.

Alla base della richiesta c'è la razionalizzazione delle energie e delle risorse umane, il porre fine ad una illogicità palese e manifesta, come dicono gli amministratori, i giuristi, la palese illogicità per il cittadino, per l'utente di questo servizio, per l'ufficiale di polizia giudiziaria che dai comuni confinanti con Caserta devono raggiungere Santa Maria Capua Vetere saltando il territorio della provincia di Caserta. E il pretore di Caserta che farà? Al contrario di quelli della pretura che comprende 98 comuni – lo dissi

e lo ripeto – probabilmente giocherà a scopone perchè ha un territorio soltanto di pochi comuni, oppure avrà le sue delizie, immortalate ne «Il pretore di Cuvio» da Piero Chiara. Non può fare altro, perchè non avrà nulla da fare se non dedicarsi allo scopone *et cetera*.

Un'ultima considerazione. Di fronte a questa presa di posizione univoca e compatta dell'altro ramo del Parlamento, questo provvedimento, questo decreto-legge che voi stimolate tutti noi ad approvare in gran fretta avrà il destino di una navetta oppure no? Quando andrà alla Commissione giustizia i colleghi deputati, che hanno all'unanimità sottoscritto quella lettera e hanno approvato in sede referente quella proposta legislativa, è verosimile, per rispetto della coerenza, che inseriranno tale emendamento, di tal che l'intero provvedimento dovrà ritornare a noi per ingoiare questa norma («ingoiare» non nel senso del merito perchè ne sollecitavo e ne sollecito l'inclusione) a tempo ritardato.

Quale rispetto posso nutrire per diagnosi tanto disinvolute quanto singolari e – mi consentano – superficiali e arroganti, alla luce di quelle che ho letto, della circolare della Presidenza del Consiglio? Stiamo forse (come si dice, e scusatemi, nella mia napoletanità) nel paese di Beppe Sciuscella (per chi non lo sapesse Sciuscella era la vecchia carruba che mangiavano i cavalli) dove a prora combattevano e a poppa non lo sapevano? Se quando la Presidenza dice una cosa, noi omettiamo di conoscere quello che ha detto la Presidenza perchè tutto è relativo, tutto è pirandelliano (in questo clima da commedia pirandelliana dove tutti sono favorevoli, il Ministro, il relatore, i colleghi, insomma tutti quanti) però alla fine quando si arriva alla sostanza ci sono solo «*latinorum*» di contrarietà.

Quale rispetto posso avere per queste leggi, che formalmente sono tali, ma – come insegnava il vecchio giurista di romana memoria – *non leges sunt, sed monstra legum*, vale a dire sono mostri di legge! Ieri, in Commissione, mi chiesi se fosse preferibile l'idolatria formale, il feticcio della coerenza con il titolo del disegno di legge o fosse invece da anteporre il rispetto della sostanza, della efficienza, della razionalità, dell'esigenza di partire con il piede giusto in tutta questa materia. Ho qualche sospetto peregrino, visto che dovunque si vada a reclamare giustizia la si ottiene e viene riconosciuta la fondatezza, l'opportunità e l'inderogabilità della richiesta, epperò alla fine ci si trova ad urtare contro una strana fauna di burocrati, una strana burocrazia che mi ricorda il tempo delle vecchie partecipazioni statali, quando si aveva la totale pubblicizzazione degli oneri e viceversa la totale privatizzazione dei profitti. Si tratta di burocrati che sostengono di essere ancora magistrati, in quanto compresi nell'organico del Ministero di grazia e giustizia. Ma allora sono dei magistrati o dei funzionari? È una strana burocrazia, un bilinguismo singolare, ma che conta.

PRESIDENTE. Le faccio presente che il tempo a sua disposizione è scaduto.

VENTRE. Le chiedo un attimo per arrivare alla conclusione del mio discorso. Non ho l'autorità per abbondare (come lei constata), né ho avuto l'autorità per raccomandarmi sufficientemente al fine di far approvare il mio emendamento.

Concludo, dinanzi a questi atteggiamenti, dicendo che concordo ovviamente circa il destino di Palau. Là vi è addirittura un'omissione ed il

Governo non ha ritenuto nemmeno qui di porre mano autonomamente ad un atto di sua competenza, vale a dire a un decreto-legge, come nel caso presente. Di fronte a questi atti, che formalmente sono leggi, ma ciceronianamente sono *monstra legum*, la disciplina di gruppo mi impedisce di votare contro e mi consente solo di astenermi: voto che esprimo con tutta la mia decisione.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Sarò breve, signor Presidente. Devo onestamente rappresentare il mio atteggiamento di fronte a questo decreto-legge cosiddetto interpretativo, dichiarando di essere d'accordo sull'urgenza di dover intervenire su questa materia. Quindi il presupposto costituzionale del decreto-legge c'è.

Non sono invece d'accordo si tratti di un decreto-legge interpretativo. In realtà c'è un cono d'ombra che su questo decreto-legge è proiettato dalla legge che si vuole interpretare, vale a dire la n. 30 di quest'anno. In effetti questa legge, una volta che redistribuiva le circoscrizioni territoriali della pretura, distinguendo tra pretura circondariale e *ex* preture mandamentali che diventano sedi distaccate, stabiliva – come è stato detto giustamente – un problema di ripartizione degli affari e dei magistrati tra sede centrale e sedi distaccate, che non è un problema di competenza, bensì di organizzazione interna degli uffici, e tuttavia non stabiliva nessun parametro per la distribuzione di affari e magistrati tra pretura circondariale e sedi distaccate.

Questo era il limite maggiore (non il solo) della legge n. 30. Ecco quindi la necessità, anche in relazione alle difformi interpretazioni intervenute, che si ridisciplinasse la materia. Credo che a quel punto la disciplina della materia non potesse essere meramente interpretativa, proprio perchè la legge n. 30 non indicava alcun parametro di distribuzione degli affari ai singoli magistrati. Tuttavia, superando questa considerazione, che si vada al di là dell'interpretazione è dimostrato dal fatto che il decreto-legge in esame, oltre ad introdurre alcuni parametri, stabilisce una competenza del pretore adito per risolvere le eccezioni sollevate in ordine a questa materia. Questo è il senso, se non sbaglio, del secondo comma dell'articolo 1. Inoltre, si introduce una norma transitoria e basterebbe questo per dimostrare che il titolo del decreto-legge – che parla appunto di interpretazione autentica – non risponde al contenuto dello stesso.

Altri limiti della legge n. 30 erano sicuramente attinenti ai problemi sollevati circa la pretura circondariale di Caserta e la pretura mandamentale di La Maddalena. Vi era una esigenza di razionalizzazione delle tabelle, allegate alla legge che invece il Governo non ha accolto proprio perchè attribuiva la natura di provvedimento interpretativo al decreto-legge in esame, precludendosi così la possibilità di razionalizzare le tabelle. Invece, a nostro avviso, questa opportunità poteva essere colta e sfruttata, sia razionalizzando l'ambito territoriale della pretura circondariale di Caserta, sia correggendo l'errore materiale relativo alla pretura mandamentale di La Maddalena, ora diventata sezione distaccata, che deve comprendere il comune di Palau. Do atto al Governo di aver affrontato il problema con la

scelta della procedura di correzione materiale ed auspico che tale procedura abbia buon esito: anzi ne sono sicuro.

Ma in sostanza, e per concludere, mi pare ch  da quanto ho detto risulti un'osservazione. La legge n. 30 del 1989   stata criticata da noi quando fu emanata; poteva essere migliore e non lo fu per la fretta che ci fu posta; adesso paghiamo le conseguenze di quella fretta. Riconosco che con il decreto-legge in esame alcuni miglioramenti alla legge n. 30 indubbiamente sono stati apportati, anche per merito delle opposizioni e del Governo che li ha recepiti, per  potevano essere apportati ulteriori miglioramenti e per questo motivo dichiaro che il mio voto non pu  andare al di l  dell'astensione.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

* MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, era facile prevedere che una legge come la n. 30 del 1  febbraio 1989 avrebbe portato ad una discrasia dal punto di vista applicativo ed alla necessit  di porre rimedio in qualche modo al criterio molto approssimativo ed inadeguato con il quale si   ridisegnata la mappa giudiziaria nel nostro paese.

In sede di Commissione noi avevamo fatto rilevare che, pur concordando sul piano generale sull'istituzione delle preture circondariali, occorre, dal punto di vista operativo e dal punto di vista pratico, mantenere in piedi alcune sezioni distaccate che non fossero soltanto delle stazioni di arrivo e di partenza dei magistrati per quelle sedi pretorili di maggiore tradizione, di pi  ampia consistenza territoriale, che insistevano soprattutto in realt  sociali praticamente spogliate da ogni possibilit  di progresso ed oggi degradate con l'eliminazione della sede della pretura.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue MISSERVILLE). Ciascuno di noi credo si sar  reso conto del malcontento, per non dire delle ribellioni locali, suscitato dalla legge n. 30 del 1  febbraio 1989. Personalmente ho assistito ad una imponente ed impressionante manifestazione della popolazione del comune di Sora e dei comuni che facevano parte del mandamento di quella citt , nel corso della quale si reclamava sostanzialmente il rispetto di una tradizione giuridica e giudiziaria che, addirittura, risale alla notte dei tempi. La stessa cosa   avvenuta per la pretura di Gaeta e di Formia per la quale, dal punto di vista geografico, ci troviamo di fronte a distanze calcolabili in decine e decine di chilometri dalla pretura circondariale di Latina. Credo che questa realt  si sia riprodotta in ogni regione e credo che noi dobbiamo essere preparati ad assistere ad una sorta di sollevazione generale in difesa almeno di quelle sedi distaccate delle preture che hanno una maggiore tradizione e che, soprattutto, costituiscono l'unico titolo nobiliare di alcune realt  territoriali che sono state completamente spogliate.

Il decreto, che ci viene sottoposto per la conversione in legge, non saprei come definirlo dal punto di vista giuridico. Il collega ha parlato di una sorta di *monstrum legum*, citando opportunamente Cicerone; il collega Onorato afferma di non essere d'accordo sul carattere interpretativo di questo decreto-legge; probabilmente ci troviamo di fronte ad un «pannicello caldo» se lo vogliamo battezzare con il suo vero nome, cioè ad una sorta di ribadimento, perchè non si possono trasformare e rivoluzionare certe realtà, anche giudiziarie, senza provocare dei guasti.

La sostanza del decreto ci trova d'accordo, ma non ci trova d'accordo il carattere di improvvisazione con cui questo decreto viene portato all'attenzione del Parlamento perchè, anche dal punto di vista sostanziale, qualche inciso contenuto nell'articolo 1 suscita delle perplessità. Quando all'articolo 1 si dice che le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 «devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale..., gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse...», si fa una discriminazione fra gli affari civili, che continueranno ad essere trattati presso la sede distaccata, e gli affari penali che verranno trattati presso quella sede fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Questo crea una sostanziale disparità di trattamento e crea molte perplessità, perchè, mentre nella trattazione degli affari civili si muovono sostanzialmente, quindi sentono dei disagi, soltanto i difensori delle parti che hanno ricevuto una regolare delega e che quindi possono stare in giudizio, negli affari penali si muove una massa di cittadini notevolmente maggiore; si muovono gli imputati, i testi, i periti, i difensori, le parti costituite o da costituire. Indubbiamente in materia penale i disagi sono superiori, dal punto di vista logistico, di quanto non lo siano per la materia civile.

Il fatto di porre il limite dell'entrata in vigore del codice di procedura penale come concessione, perchè queste realtà continuino ad avere sostanza, efficienza, dignità ed organizzazione, ci sembra che, dal punto di vista generale dell'impianto del disegno di legge, non possa essere approvato.

Concordo con tutto quanto si è detto a giustificazione di questo decreto-legge di cui si chiede la conversione, però non posso approvarlo nella sua interezza per la ragione tecnica che vi ho spiegato e per la maniera in cui si va avanti nella riforma dell'amministrazione e nel ridisegno della geografia giudiziaria del nostro paese, prima con la legge che ci è stata imposta in tutta fretta, poi con dei correttivi a questa legge che vengono gabbellati come decreti interpretativi e che tali non sono perchè dettano delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1. Penso che nessuno si sognerà di dire che è una disposizione interpretativa lo stabilire che «Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto». Se questa è una disposizione interpretativa, io non so più leggere le carte, la lingua italiana e soprattutto ciò che si nasconde dietro la formulazione di un decreto di questo genere!

Quindi, condensando e riassumendo sia le ragioni di approvazione implicita, sia le ragioni di doglianza remota che riguardano questi provvedimenti e la maniera con cui sono presentati, penso che il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale non possa andare oltre

l'astensione, perchè ci troviamo di fronte ad un provvedimento che sarebbe pericoloso approvare soprattutto per la maniera in cui viene introdotto e per il modo surrettizio con cui si pensa di far passare per norme interpretative disposizioni che interpretative obiettivamente non sono.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, lo ripeto, preannuncia la propria astensione. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, il collega Ventre, esponente del suo stesso Gruppo, ha già svolto una dichiarazione di voto.

MAZZOLA. Il collega Ventre ha espresso una sua posizione personale dissenziente, mentre io intendo dichiarare il voto del Gruppo democratico cristiano sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, arguisco che il suo Gruppo vota a favore?

MAZZOLA. Certo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, ha facoltà di parlare per svolgere la sua dichiarazione di voto.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento, in quanto ritiene che lo stesso si sia reso necessario per chiarire in modo inequivocabile la portata dell'articolo 2 della legge n. 30 del 1989, che aveva ingenerato nella sua applicazione, anche per effetto dell'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura, differenti interpretazioni e quindi problemi di applicazione nella periferia della giustizia italiana.

Il fatto che sia stato utilizzato lo strumento del decreto-legge ci sembra assolutamente normale; si trattava di una questione urgente, da definire in tempi brevi per cui, sotto questo profilo, che, tra l'altro, è già stato esaminato in sede di presupposti, ci sembra e ci è sembrato giustificato e ragionevole l'utilizzo dello strumento del decreto-legge.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, riteniamo che sia stata formulata una giusta interpretazione, che, per quanto attiene al processo penale, è datata dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura e che, per quanto concerne il processo del lavoro, ha definito in modo preciso aspetti che erano stati interpretati diversamente. Inoltre, si tratta di una soluzione giusta perchè, nonostante tutto, non pregiudica in prospettiva quello che dovrà essere un ragionamento complessivo che verrà fatto quando si affronterà in modo definitivo il riordino della giustizia in periferia.

Anche per queste ragioni, vorrei dire al collega Ventre che, anche se, da un punto di vista formale, il suo emendamento non poteva essere recepito in questo provvedimento, dal punto di vista sostanziale esso indubbiamente aveva delle ragioni in relazione al discorso della pretura di Caserta. Ma ci sono tanti altri casi che giustamente non sono stati sollevati nè ripresi,

perchè questo provvedimento, che è interpretativo, che ha un carattere non definitivo e che comunque non chiude la strada a nessuna prospettiva, consentirà poi di riordinare il tutto quando verrà il momento di definire la materia riguardante la giustizia in periferia.

Per queste ragioni, noi votiamo in modo convinto a favore del provvedimento al nostro esame che, lo ripeto, riteniamo non solo giustificato, ma giusto ed utile. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*)

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo dichiarare il voto favorevole dei senatori liberali. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,10*).

Allegato alla seduta n. 261**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 26 maggio 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge, approvati nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989:

dal Ministro degli affari esteri:

«Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau of Informatics (IBI)» (1788);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, che disciplina la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Trieste» (1789).

In data 24 maggio 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

AGNELLI ARDUINO, BISSI, BAUSI e BERNARDI. – «Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (1786).

In data 25 maggio 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

Disegno di legge costituzionale. – FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI. – «Indizione di un *referendum* consultivo in materia di estensione dei poteri di democrazia diretta nonché di nomina e revoca dei componenti del Governo e delle giunte regionali, provinciali e comunali» (1787).

In data 30 maggio 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VITALONE, MAZZOLA, BAUSI, PINTO, GALLO, DI LEMBO, LOMBARDI, DE GIUSEPPE, ANDÒ, COVIELLO e CHIMENTI. – «Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 883» (1790);

GALEOTTI, CONSOLI, ANDRIANI, MAFFIOLETTI, TEDESCO, TATÒ, CARDINALE, BAIARDI, GIANOTTI, CISBANI, SALVATO, GIUSTINELLI, BERTOLDI, SCIVOLETTO, CASADEI LUCCHI, BISSO, DIONISI e NOCCHI. – «Istituzione della Cassa per il credito per il turismo» (1791).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati PATRIA ed altri. - «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio già adibito a caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)» (1780) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PECCHIOLI ed altri. - «Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato» (1663), previ pareri della 2ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

PIERRI ed altri. - «Estensione al personale in quiescenza della Polizia di Stato dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121» (1692), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SCEVAROLLI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista» (1661), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

TORNATI ed altri. - «Celebrazioni del II Centenario della nascita di Gioacchino Rossini» (1691), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

COVIELLO ed altri. - «Celebrazioni del bimillenario della morte di Quinto Orazio Flacco» (1701), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BOGGIO ed altri. - «Istituzione della «Medaglia al merito di lungo comando» per gli ufficiali e sottufficiali del Corpo forestale dello Stato e della «Croce di anzianità di servizio» per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie del Corpo medesimo» (1672), previ pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione;

CASADEI LUCCHI ed altri. - «Norme per l'uso dei traccianti di evidenziazione nella produzione e commercializzazione di latte in polvere ad uso zootecnico» (1683), previ pareri della 2^a, della 10^a e della 12^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CASSOLA ed altri. - «Norme per l'informazione del consumatore» (1754), previ pareri della 2^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FONTANA Walter ed altri. - «Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità delle persone in materia di lavoro» (1638), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a e della 7^a Commissione;

INNAMORATO. - «Limite massimo di età nel rapporto di lavoro» (1644), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GUALTIERI ed altri. - «Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale del mare Adriatico» (1646), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MANIERI e CUTRERA. - «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 8^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: BRINA ed altri. - «Norme per la cessione a titolo oneroso al comune di Alessandria del compendio patrimoniale dello Stato "ex caserma Vittorio Emanuele II (ex distretto militare)"» (1061), già assegnato in sede referente alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1780.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Tagliamonte, in data 30 maggio 1989, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e le Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 5 dicembre 1980» (1357) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada,

firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986» (1358) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Orlando, in data 30 maggio 1989, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988» (1389);

dal senatore Gerosa, in data 30 maggio 1989, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati da un'impresa avente sede in uno Stato nel territorio dell'altro Stato, effettuato a Gerusalemme il 7 gennaio 1987» (1466) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Spetič, in data 29 maggio 1989, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Belgrado il 14 ottobre 1986, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento delle questioni di sicurezza sociale ai sensi del punto 1 del protocollo generale annesso alla convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957» (1468) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Gerosa, in data 30 maggio 1989, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima, firmata a Caracas il 24 novembre 1987» (1561) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 4 maggio 1989, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame della proposta modificata di direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 4 gennaio 1988; e della proposta di seconda direttiva del Consiglio delle Comunità europee mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 16 febbraio 1988 – una risoluzione d'iniziativa del senatore Beorchia (*Doc. LXXI, n. 6*).

Detto documento è stampato e distribuito e sarà inviato al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 19 maggio 1989, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, commi primo e terzo, del codice penale (*Doc. IV, n. 68*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salerno, per i reati di cui all'articolo 81 del codice penale e agli articoli 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (*Doc. IV, n. 67*), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

Il senatore Pollice ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di inchiesta parlamentare: BOATO e CORLEONE. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980» (*Doc. XXII, n. 13*).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Marcello Inghilesi Gialloni a presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (n. 67).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita, in data 26 maggio 1989, alla 10ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

del dottor Aldo Mariani Costantini a presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione (n. 68);

del dottor Emilio Lagrotta a presidente dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese (n. 69);

del generale di Squadra Aerea Pietro Piccio a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 70).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, sono state deferite rispettivamente alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), alla 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), alla 4ª Commissione permanente (Difesa).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 25 maggio 1989, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la relazione sul programma A/R dell'Aeronautica militare – Versione Combi per due B 707 Tanker (n. 52).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detto programma è stato deferito alla 4^a Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 giugno 1989.

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 25 maggio 1989, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la relazione sul programma A/R della Aeronautica militare – Acquisizione di tre sistemi per la goniometria di radioemissioni da ponti radio (n. 53).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detto programma è stato deferito alla 4^a Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 giugno 1989.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 22 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 8 novembre 1986, n. 752, una relazione, predisposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sullo stato di attuazione della legge recante interventi programmati in agricoltura, relativa agli anni 1986 e 1987, corredata da un documento di analisi e valutazione del CIPE (*Doc. LXVI*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 9^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 23 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, una relazione sulle implicazioni finanziarie derivanti dai giudicati amministrativi e delle Sezioni riunite e giurisdizionali della Corte dei conti in materia di applicazione dell'articolo 1-*bis* della legge 19 febbraio 1979, n. 52 e della legge 14 novembre 1987, n. 468, nei confronti degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia cessati anteriormente al 31 dicembre 1978 (*Doc. XCI*, n. 2).

Detto documento è stato inviato alla 1^a, alla 4^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 25 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata relativa all'anno 1987 e al primo semestre 1988 (*Doc. LXII*, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5^a, 7^a e 10^a.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1987 dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale, con allegati il conto consuntivo per il 1987 e il bilancio preventivo per il 1988.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 4^a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 recante: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia», la relazione al 31 marzo 1989 sulle attività svolte e sullo stato degli interventi previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge (*Doc. XCIV*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 1^a e alla 8^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 25 e 26 maggio 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del primo comma dell'articolo 177 del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonchè delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. Sentenza n. 282 del 17 maggio 1989 (*Doc. VII*, n. 148);

dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). Sentenza n. 283 del 17 maggio 1989 (*Doc. VII*, n. 149);

dell'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i supersisti da parte del lavoratore dipendente che abbia conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Sentenza n. 307 del 18 maggio 1989 (*Doc. VII*, n. 150).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di ordinanze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 25 maggio 1989, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia dell'ordinanza n. 305 del 17 maggio 1989, depositata il 25 maggio 1989 in cancelleria, con la quale la Corte ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 1143 del 1988, *Doc. VII*, n. 120, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 12 gennaio 1989, nonché copia dell'ordinanza n. 306 del 17 maggio 1989, depositata il 25 maggio 1989 in cancelleria, con la quale la Corte ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 78 del 1989, *Doc. VII*, n. 130, già annunciato all'Assemblea nella seduta del 9 marzo 1989.

Tali ordinanze saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Roma, chiede:

un provvedimento legislativo per l'introduzione della «settimana corta» nelle scuole di ogni ordine e grado. (*Petizione n. 115*);

un provvedimento legislativo per la soppressione di tutte le sovvenzioni statali a scopo sociale e ricreativo. (*Petizione n. 116*);

un provvedimento legislativo per l'abolizione della vivisezione. (*Petizione n. 117*);

un provvedimento legislativo per l'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno dell'AIDS e per estendere ai malati di AIDS le disposizioni vigenti in favore dei tubercolotici. (*Petizione n. 118*);

un provvedimento legislativo che preveda in tutti i luoghi di lavoro il divieto di fumare e vieti ogni forma di pubblicità che richiami l'uso del tabacco. (*Petizione n. 119*);

un provvedimento legislativo per una adeguata tutela e salvaguardia dei beni culturali e ambientali. (*Petizione n. 120*);

un provvedimento legislativo per regolamentare l'emittenza radiotelevisiva privata. (*Petizione n. 121*);

un provvedimento legislativo per ripristinare l'esercizio delle case di prostituzione. (*Petizione n. 122*);

un provvedimento legislativo per l'istituzione di un'unica azienda nazionale dei trasporti alle dipendenze dell'Ente ferrovie dello Stato. (*Petizione n. 123*);

un provvedimento legislativo per una più efficace lotta all'indigenza e all'emarginazione sociale. (*Petizione n. 124*);

un provvedimento legislativo per valorizzare la foce del Tevere. (*Petizione n. 125*);

espone la comune necessità che i pensionati con bassi redditi siano esclusi dai provvedimenti di contenimento della spesa recentemente adottati dal Governo in particolare nel settore sanitario. (*Petizione n. 126*);

chiede un provvedimento legislativo per la riforma del sistema bancario pubblico. (*Petizione n. 127*);

rappresenta la comune necessità di conferire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato maggiori poteri di controllo nei confronti delle compagnie di assicurazione. (*Petizione n. 128*);

chiede un provvedimento legislativo per evitare che le immagini sacre siano sfruttate per scopi pubblicitari. (*Petizione n. 129*);

chiede un provvedimento legislativo di riforma degli Istituti autonomi per le case popolari per consentire loro di conseguire attivi di gestione. (*Petizione n. 130*);

chiede un provvedimento legislativo di revisione della disciplina vigente in materia di adozione. (*Petizione n. 131*);

chiede un provvedimento legislativo per ridurre a duemila il numero dei comuni italiani e per istituire un Ministero con il compito di correggere le disfunzioni della pubblica amministrazione. (*Petizione n. 132*);

espone la comune necessità che, in attuazione della legge n. 194 del 1978, sia più adeguatamente diffusa l'informazione sui metodi di contraccezione. (*Petizione n. 133*);

espone la comune necessità di stabilire più rigorosi criteri per l'accesso alla professione di psicologo. (*Petizione n. 134*);

il signor Domenico Bianchino, di Terni, chiede un provvedimento legislativo al fine di stabilire che la misura dell'imposta sul valore aggiunto per i lavoratori autonomi sia determinata tenendo conto dell'esigenza di assicurare un livello di redistribuzione conforme ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. (*Petizione n. 135*);

il signor Sergio Barsotti, di Livorno, ed altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo di riforma della legge elettorale allo scopo di assicurare la pubblicità della appartenenza ad associazioni da parte di titolari di cariche pubbliche elettive nonché di soggetti nominati o designati a cariche in enti pubblici. (*Petizione n. 136*);

il signor Silvio Coccia, di P. S. Elpidio (Ascoli Piceno), chiede un provvedimento legislativo che istituisca un «Fondo Sociale del Lavoro» per la corresponsione di un assegno personale di disoccupazione e di solidarietà sociale a favore di determinate categorie di cittadini. (*Petizione n. 137*);

il signor Giuseppe Ghidini, di Brescia, chiede un provvedimento legislativo che abolisca l'obbligo di indossare il casco protettivo per i conducenti di motoveicoli e le cinture di sicurezza per i conducenti di autoveicoli o, in subordine, che preveda esenzioni individuali, a domanda degli interessati, dagli obblighi in questione. (*Petizione n. 138*);

il signor Rino Verza, di Udine, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo 44, comma secondo, della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente la durata massima, l'ammontare e la spettanza dell'indennità di posizione ausiliaria per il personale militare. (*Petizione n. 139*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

